

Comunicato Stampa

DIFFUSO A CURA DEL SERVIZIO SEGRETERIA PARTICOLARE DEL DIRETTORIO E COMUNICAZIONE

Roma, 3 aprile 2020

Proroga sospensione termini della procedura innanzi all'ABF fino al 15 aprile 2020

Sulla base di quanto stabilito dall'art. 83, comma 20, del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020 (c.d. "Cura Italia"), circa la sospensione dei termini per lo svolgimento di qualunque attività in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie suscettibili di costituire condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la Banca d'Italia comunica che la sospensione di tutti i termini della procedura innanzi all'Arbitro Bancario Finanziario, già disposta, sino al 3 aprile 2020, con [delibera del Direttorio n. 144 del 17 marzo 2020](#), è da intendersi prorogata (anche per quanto riguarda il termine per il riscontro da parte degli intermediari al reclamo presentato dal cliente) fino al 15 aprile 2020.

Delibera n. 21308

Rideterminazione del periodo di sospensione dei termini previsti dalla delibera n. 19602 del 4 maggio 2016 relativa all'istituzione dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) e all'adozione del relativo regolamento

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;

VISTO l'art. 27 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante “*Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari*”;

VISTO il decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, recante “*Istituzione di procedure di conciliazione e di arbitrato, sistema di indennizzo e fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori in attuazione dell'articolo 27, commi 1 e 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262*”, successivamente abrogato dall'art. 10, comma 12, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art.10, comma 12, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, il richiamo all'art. 2, commi 5-*bis* e 5-*ter*, del decreto legislativo n. 179 del 2007, introdotti dall'art. 1-*bis* del decreto legislativo 6 agosto 2015, n. 130, recante “*Attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori)*”, deve intendersi ora riferito ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 32-*ter* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

VISTA la propria delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, relativa all'istituzione dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) e all'adozione del regolamento di attuazione del citato art. 2, commi 5-*bis* e 5-*ter*, del decreto legislativo n. 179 del 2007;

VISTO l'art. 1, comma 2, del decreto legge 8 marzo 2020, n. 11 recante “*Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria*” ai sensi del quale “*A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1 (n.d.r. procedimenti civili e penali), ferme le eccezioni richiamate. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.*”;

VISTA la propria delibera n. 21299 del 12 marzo 2020 con cui “*Tutti i termini previsti dal regolamento adottato con la delibera n. 19602 del 4 maggio 2016 sono sospesi dalla data della presente delibera sino al 22 marzo 2020*”;

VISTO il decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.*”;

CONSIDERATO, in particolare, l'art. 83 (*Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare*), comma 2, del predetto decreto ai sensi del quale: “*Dal 9 marzo 2020 al 15*

aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.”;

RAVVISATA, pertanto, l'esigenza di rideterminare, in linea con il richiamato decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, la sospensione dei termini previsti dal regolamento adottato con la citata delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, al fine di limitare gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sui procedimenti che si svolgono dinanzi all'Arbitro, assicurando comunque la continuità delle attività;

DELIBERA:

Articolo 1

(Rideterminazione del periodo di sospensione dei termini previsti dalla delibera n. 19602 del 4 maggio 2016)

Tutti i termini previsti dal regolamento adottato con la [delibera n. 19602 del 4 maggio 2016](#), già [sospesi dal 12 marzo 2020 al 22 marzo 2020](#), sono ulteriormente sospesi dal 23 marzo 2020 sino al 15 aprile 2020.

La presente delibera è pubblicata sul Bollettino della Consob.

18 Marzo 2020

IL PRESIDENTE
Paolo Savona



sei qui:

[Home](#) / [Media](#) / [Avvisi](#) /

Emergenza da COVID-19 - proroga dei termini per la gestione dei reclami e delle richieste di informazioni

Emergenza da COVID-19 - proroga dei termini per la gestione dei reclami e delle richieste di informazioni

Categoria

Imprese, Altro

Descrizione

Al fine di assicurare una disamina accurata dei reclami e delle richieste di informazioni avanzate dagli assicurati in questo straordinario momento di emergenza sanitaria, l'IVASS ha concesso alle compagnie assicurative una dilazione dei termini stabiliti dai Regolamenti n. 24/2008 e 41/2018.

In particolare, le compagnie potranno:

1. dare riscontro ai **reclami** entro **75 giorni**, anziché i previsti 45;
2. rispondere alle **richieste di informazioni** della clientela entro **35 giorni** anziché i 20 previsti.

La dilazione di entrambi i termini è temporanea e risponde alle difficoltà operative connesse all'emergenza da contagio COVID-19.

L'IVASS invita le imprese a garantire il massimo impegno nell'assistere i fruitori dei servizi assicurativi nel più breve tempo e nel miglior modo possibile.

Data

23 marzo 2020

Navigazione

[vai al livello superiore: Avvisi](#)

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni

via del Quirinale 21

00187 Roma

tel: +39 06 421331

e-mail: scrivi@ivass.it

pec: ivass@pec.ivass.it

- ▶ Contatti
- ▶ Servizi online con accesso SPID
- ▶ Lavorare in IVASS
- ▶ Amministrazione trasparente
- ▶ Social media policy

Informazioni Legali

- ▶ Privacy
- ▶ Disclaimer
- ▶ Copyright

Seguici su



Twitter



YouTube



Flickr



RSS

Siti d'interesse

- ▶ Banca d'Italia
- ▶ Consob
- ▶ AGCM
- ▶ COVIP
- ▶ Ministero dell'Economia e delle Finanze
- ▶ Ministero dello Sviluppo Economico
- ▶ EIOPA - European Insurance and Occupational Pensions Authority
- ▶ IAIS - International Association of Insurance Supervisors
- ▶ Ania
- ▶ Consap

© IVASS | C.F. 97730600588